

Udine, 3 marzo 2017

Trattamenti di integrazione salariale – Pagamento della contribuzione addizionale

L'INPS con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, in materia di cassa integrazione guadagni, fornisce istruzioni e indicazioni in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 148/2015, con particolare attenzione verso:

- lavoratori beneficiari e calcolo dei 90 giorni di effettivo lavoro
- l'unità produttiva e sua valorizzazione
- conguaglio delle integrazioni salariali
- integrazioni salariali straordinarie
- contribuzione addizionale
- TFR e CIGS
- CIGS solo con ticket

LAVORATORI BENEFICIARI E CALCOLO DEI 90 GIORNI DI EFFETTIVO LAVORO

Sono beneficiari dei trattamenti ordinari e straordinari i lavoratori assunti con:

- contratto di lavoro subordinato
- apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante

sono esclusi dai trattamenti:

- dirigenti
- lavoratori a domicilio
- gli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

90 giorni di effettivo lavoro per accedere alle prestazioni

I lavoratori per accedere alle prestazioni di integrazione salariale devono aver conseguito presso l'unità produttiva, per la quale è richiesto l'intervento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.

Ai fini del calcolo si computano le giornate di effettiva prestazione a prescindere dalla sua durata, comprensiva di ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria, nonché sabato e domenica.

Ai fini del computo delle 90 giornate in caso di:

- a) *operazioni societarie straordinarie* effettuate ai sensi dell'art. 2112 c.c. andranno sommati tra loro i periodi di lavoro svolti con il cedente e con il cessionario
- b) *subentro di appalto* si dovrà tener conto, per i lavoratori impiegati nel medesimo appalto, dei periodi svolti presso il datore di lavoro precedente con quelli svolti presso il datore di lavoro subentrante
- c) *cambio di qualifica* del lavoratore si dovrà tener conto dell'intero periodo complessivo indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Il requisito delle 90 giornate di effettivo lavoro non è richiesto per gli eventi "oggettivamente non evitabili" (EONE).

Eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

- meteo indipendentemente dal settore di appartenenza dell'impresa
- incendi, alluvioni, sisma, crolli
- mancanza di energia elettrica
- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori

In tema di eventi oggettivamente non evitabili (EONE) è utile ricordare che

- a) *ai fini della durata complessiva delle 52 settimane nel biennio mobile*, gli eventi EONE non vengono presi in considerazione i periodi di CIGO richiesti, ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da *imprese, industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l'attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo*
- b) diversamente, i periodi di CIGO richiesti per EONE devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile
- c) così pure i periodi di CIGO per EONE vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile

UNITA' PRODUTTIVA sua valorizzazione a partire dal flusso Uniemens marzo 2017

l'unità produttiva

il concetto di *unità produttiva* è importante perché è il parametro che definisce:

- a) il requisito di anzianità di effettivo lavoro (90 giorni) che deve essere posseduto dal lavoratore alla data di richiesta dell'ammortizzatore
- b) i limiti temporali di utilizzo degli ammortizzatori
- c) la misura del contributo addizionale

unità produttiva - identificazione

l'*unità produttiva* si identifica con la sede legale, lo stabilimento, la filiale o il laboratorio distaccati dalla sede, che abbiano autonomia organizzativa

Indici di *autonomia organizzativa*:

- 1) svolgimento di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa
- 2) presenza di lavoratori in via continuativa"

L'*autonomia organizzativa* e l'*idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo* devono essere autocertificati da parte dell'azienda in sede di iscrizione in anagrafica azienda, in particolare:

- con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara che "l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale intendendosi per essi il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità", mentre
- con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la sua responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva stessa.

Circa l'assegnazione di un lavoratore ad una particolare unità produttiva qualora presti attività lavorativa in più unità produttive, esso sarà assegnato a quella in cui svolge attività in maniera prevalente o secondo una logica temporale, pertanto il lavoratore:

- sarà assegnato all'unità produttiva ove ha prestato attività per un periodo più lungo
oppure
- in caso di attività lavorativa in periodi di uguale durata su diverse unità produttive viene assegnato a quella in cui ha prestato l'ultima attività lavorativa in ordine temporale.

settore edilizia ed affini (compresi impiantisti)

nel caso di cantieri edili ed affini, compresa l'impiantistica industriale, ai fini della qualificazione come *unità produttiva* essa deve essere in esecuzione di un contratto di appalto ed i lavori devono avere una durata minima di 1 mese.

In sede di iscrizione dell'unità produttiva "cantiere", l'azienda dovrà autocertificare che per l'insieme organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno 1 mese*, senza onere di allegazione del contratto medesimo (*l'indirizzo circa il limite minimo di 1 mese trova applicazione relativamente alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 01/08/2016 – antecedentemente il limite previsto era di 6 mesi).

Ai fini dell'individuazione del limite temporale di un mese, documenti utili a fini probatori, risultano essere:

- il contratto di appalto
- la SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività
- la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

a partire dal flusso Uniemens di competenza marzo 2017 è obbligatoria la valorizzazione dell'elemento "unitaProduttiva"

per una più semplice individuazione dell'unità produttiva l'INPS ha introdotto l'obbligo di valorizzazione, nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, dell'elemento denominato UnitaProduttiva.

La valorizzazione è obbligatoria per accedere alle integrazioni ordinarie/straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà.

La mancata valorizzazione dell'unità produttiva costituisce errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

L'Istituto chiarisce che l'elemento UnitaProduttiva va valorizzato anche laddove non sussista alcuna unità produttiva diversa rispetto quella in cui l'azienda ha la propria sede legale.

Il censimento delle unità produttive e dei lavoratori ivi distribuiti dovrà essere verificato e tenuto aggiornato in quanto è oggetto di controllo da parte degli operatori INPS.

Istruzioni operative per definire/gestire un'unità produttiva:

- accedere al menù dei servizi per le aziende e i consulenti del sito INPS
- nella sezione "iscrizione e Variazione Aziende" attivare la voce "Comunicazione unità operativa/accentramenti contr."

- digitare la matricola per la quale aprire/gestire l'unità produttiva e confermare
- le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante "Pagina successiva" fino a quando compare l'elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod=S) cliccare ancora su "Pagina Successiva"
- selezionare "Comunicazione unità operativa-produttiva" sarà visualizzato l'elenco delle unità produttive da gestire, oppure cliccare su "Inserisci" per aprire una nuova unità produttiva
- immettere i dati richiesti e specificare l'opzione "Unità produttiva" e salvare, dopo aver preso visione della dichiarazione sulla apertura dell'unità produttiva
- infine registrare la richiesta di creazione dell'unità produttiva appena definita, cliccando su "Registra Richiesta".

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo all'apertura della stessa avvalendosi dell'apposita procedura sopra indicata.

Ogni operazione con retroattività anteriore rispetto quanto sopra deve essere trasmessa, da parte dell'azienda, attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione. La sede INPS potrà procedere all'accoglimento solo una volta accertata, anche tramite intervento ispettivo, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione retrodatata dell'unità produttiva.

CONGUAGLIO NELLA DENUNCIA UNIEMENS termini di decadenza 6 mesi

Il conguaglio delle integrazioni salariale in favore dei lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Il termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l'azienda.

Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015 i sei mesi decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso (24/09/2015).

esempio:

A) periodo autorizzazione CIGO dal 22/02/2017 al 07/04/2017 data provvedimento di concessione 15/04/2017 il termine di decadenza è il 31/10/2017.

In quanto il riferimento è la data posteriore tra la data del provvedimento di concessione e la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine della concessione, ovvero sarà 30/04/2017 + 6 mesi = 31/10/2017.

*Il conguaglio andrà esposto nel flusso UniEmens di ottobre con conguaglio al 16/11**

B) periodo autorizzazione CIGO dal 22/02/2017 al 07/04/2017 data provvedimento di concessione 09/05/2017 il termine di decadenza è il 10/11/2017.

In quanto il riferimento è la data posteriore tra la data del provvedimento di concessione e la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine della concessione, ovvero sarà 09/05/2017 + 6 mesi = 10/11/2017

*Il conguaglio andrà esposto nel flusso UniEmens di novembre con conguaglio al 16/12**

C) periodo autorizzazione CIGO dal 22/02/2017 al 07/04/2017 data provvedimento di concessione 20/05/2017 il termine di decadenza è il 21/11/2017.

In quanto il riferimento è la data posteriore tra la data del provvedimento di concessione e la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine della concessione, ovvero sarà 20/05/2017 + 6 mesi = 21/11/2017

*Il conguaglio andrà esposto nel flusso UniEmens di novembre con conguaglio al 16/12**

**Al termine dei 6 mesi occorre aggiungere il tempo per assolvere agli obblighi contributivi ovvero i 16 giorni per il pagamento all'INPS dei contributi da parte dell'azienda (messaggio n. 49 del 15/01/2003).*

Una volta maturato il termine di decadenza, l'azienda non potrà più conguagliare le integrazioni salariale anticipate ai propri dipendenti né con gli ordinari flussi UniEmens né attraverso flussi organizzativi.

E' previsto un differimento dei termini solo qualora siano emessi provvedimenti di differimento o di sospensione degli adempimenti contributivi i cui termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso sono posticipati per la durata del provvedimento di legge (come ad esempio in caso di calamità naturali).

La nuova disciplina avendo carattere di portata generale trova pertanto applicazione in tutte le tipologie di cassa integrazione ivi compresa la cassa integrazione in deroga e le prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e di solidarietà).

Per i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 del 23/09/2015 si potranno verificare i seguenti casi:

- 1) interventi conclusi prima del 24/09/2015 e delibera INPS emessa prima del 24/09/2015 il termine dei 6 mesi decorrono dal 24/09/2015
- 2) interventi conclusi prima del 24/09/2015 e delibera INPS emessa dopo il 24/09/2015 il termine dei 6 mesi decorre dalla data di emissione dell'autorizzazione INPS
- 3) intervento non ancora concluso alla data del 24/09/2015 in questo caso il termine dei 6 mesi per il rimborso/conguaglio decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell'emissione del provvedimento di concessione da parte dell'Istituto se successivo.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

sono destinatarie di integrazioni salariali straordinarie e soggette ai relativi obblighi contributivi le imprese sotto elencate, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente:

1. **più di 15 dipendenti** inclusi gli apprendisti ed i dirigenti:
 - a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini
 - b) imprese artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni/riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente
 - c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
 - d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche costituite in forma di cooperativa che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale

- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
- g) imprese di vigilanza

2. più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti ed i dirigenti:

- h) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica
- i) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici

3. a prescindere dal numero dipendenti :

- j) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale
- k) partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 11,25 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

I lavoratori a tempo determinato ai fini del computo del limite numerico per le tre ipotesi di cui sopra vengono computati alla stregua dei lavoratori a tempo indeterminato pertanto senza alcun criterio di riproporzionamento.

Il lavoratore intermittente viene invece computato in proporzione all'orario effettivamente svolto in ciascun semestre precedente la richiesta, non vanno considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

contribuzione

il contributo ordinario è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui:

- 0,60% a carico dell'impresa
- 0,30% a carico del lavoratore

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE versamento 18 aprile 2017
--

contributo addizionale per CIGO/CIGS e in deroga

le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono tenute a versare una contribuzione aggiuntiva variabile in funzione dell'intensità di utilizzo nell'ambito del quinquennio mobile pari al:

- a) **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria/straordinaria/in deroga, fruito *entro il limite delle 52 settimane* in un quinquennio mobile
- b) **12%** *oltre il limite delle 52 settimane e fino a 104 settimane* in un quinquennio mobile
- c) **15%** oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

In caso di superamento, nel corso del mese, del limite di durata che determina l'incremento dell'aliquota contributiva il versamento della maggiore aliquota sarà dovuto a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.

Ai fini del computo dell'intensità di utilizzo nell'ambito del quinquennio mobile:

- vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24/09/2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data;

- non vanno computati i periodi di sospensione/riduzione successivi al 24/09/2015 se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Qualora sia accertato un arco temporale in cui non sia stato rispettato il criterio di rotazione tra i lavoratori interessati nell'applicazione della sospensione/riduzione, il contributo addizionale potrà essere incrementato dell'**1% a titolo di sanzione**.

Le nuove aliquote addizionali si applicano per i trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza con data a decorrere **dal 24/09/2015**, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o di riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data.

Viene applicata la precedente disciplina in termini di aliquote addizionali nei seguenti casi:

- trattamenti richiesti entro il 23/09/2015, anche per i periodi di integrazione salariale successivi a tale data
- domande di proroga dei trattamenti di per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015
- istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015
- domande di CIGS presentate tra il 24/09/2015 ed il 31/10/2015 a seguito di consultazione sindacale/verbale di accordo e conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro, intervenute prima del 23/09/2015.

casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale:

- interventi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE)
- imprese sottoposte a procedura concorsuali
- imprese soggette a commissariamento
- imprese soggette a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di CIGS per le causali previste dal d.lgs. n. 148/2015.

Momento impositivo del contributo addizionale

E' fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione.

Pertanto ad esempio nel caso in cui l'autorizzazione pervenisse nel corso del mese di *agosto 2017*, il contributo addizionale del mese dovrà essere per la prima volta esposto nel *flusso UniEmens di settembre 2017* così come gli arretrati relativi ai periodi pregressi dal mese di inizio della sospensione sino al mese dell'autorizzazione.

Poi a partire dal secondo mese di paga successivo all'autorizzazione l'azienda è tenuta ad esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga operando i versamenti correlati.

esempio

inizio CIG in data 10/05/2017 e data rilascio autorizzazione 05/08/2017, gli adempimenti sono i seguenti:

- nel flusso UniEmens 09/2017 va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10/05/2017 – 30/09/2017,
- nei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2017 va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.

In caso di rilascio dell'autorizzazione nel mese in cui termina l'evento CIG o successivamente, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

Da quando iniziare il versamento: in fase di prima applicazione della circolare 9/2017 l'INPS ha differito a "due mesi dopo la pubblicazione della circolare" pertanto **il primo versamento è obbligatorio esporlo nel flusso UniEmens riferito al periodo paga di marzo 2017 con versamento contributivo 18 aprile 2017** (in quanto il 16 cade di domenica di Pasqua ed il lunedì 17 è festivo).

base di calcolo del contributo addizionale

la base di calcolo è la stessa del calcolo dell'integrazione salariale ovvero la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate la c.d. "retribuzione persa" che deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive quali la 13° e l'eventuale 14°.

Cosa fare quando cambia l'aliquota

L'aliquota da applicare al contributo addizionale varia a seconda del computo delle settimane utilizzate nell'ambito del quinquennio sommando tra loro gli interventi di integrazione salariale.

Nel computo vanno conteggiate tutte le settimane fruita per le domande presentate a decorrere dal 24/09/2015 anche se riferite a periodi antecedenti, non vanno invece conteggiate le settimane successive al 24/09/2015 se la domanda è stata presentata prima di tale data.

Nel mese nel corso del quale cambia l'aliquota ed esempio dal 9% al 12% perché si raggiungono le 52 settimane *le aziende sono tenute ad applicare la maggiore aliquota dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.*

particolarità per il calcolo dell'aliquota addizionale per i Contratti di Solidarietà (CDS)

gli eventuali aumenti salariali contrattuali della contrattazione collettiva *nei 6 mesi antecedenti* la stipula del contratto di solidarietà non entrano nel calcolo né dell'importo da erogare né della retribuzione persa da accreditare e sulla quale si calcola il contributo addizionale. Qualora vi fossero andrà valorizzato il campo <AumRetrCIGS> al fine di defalcare dalla retribuzione teorica la quota di retribuzione non utile per il calcolo della CIGS e quindi del contributo addizionale per il CDS.

Regolarizzazioni del versamento contributivo addizionale

*Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale provvederanno ad effettuare gli adempimenti afferenti ai periodi pregressi nell'ambito del **flusso UniEmens di marzo 2017** ed il pagamento va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, il giorno **18 aprile 2017** (stante che il 16 cade di domenica di Pasqua ed il lunedì 17 è festivo).*

	Conguaglio Indennità	contributo addizionale
CIGO		
Procedura con ticket	L038	E501
Procedura "aggregata" per autorizzazioni ante 06/09/2016 e fino a scadenza	G401	E301
CIGS		
Procedura con ticket	L040	E600

TFR e CIGS

Stante l'abrogazione della norma che consentiva di addebitare all'INPS il TFR maturato durante la CIGS da parte dei lavoratori licenziati al termine della procedura, tale onere a partire dalle domande presentate dal 24 settembre 2015 resta a carico dell'azienda salvo alcune particolarità sotto specificate.

TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale

Le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro, conseguentemente per le CIGS post d.lgs. n. 148/2015 non potrà essere più utilizzato il codice "L043" afferente al conguaglio delle quote TFR poste a carico dell'INPS.

Eccezioni in cui la quota TFR può essere richiesta a rimborso all'INPS:

1. *domande presentate entro il 23 settembre 2015*
2. *domande presentate dopo il 23 settembre 2015*, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione per i quali la domanda di concessione per primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015
3. *domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015*, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione

TFR e CIGS per contratti di solidarietà (CDS)

Le quote di TFR maturate in relazione a CDS soggetti alla previgente disciplina potranno essere recuperate utilizzando il codice "L042".

Le quote di TFR maturate in relazione CDS sottoscritti ai sensi del d.lgs. n. 148/2015 relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione CIGS, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente, non opera nessuna limitazione per licenziamento per giustificato motivo soggettivo anche se intervenuto entro i 90 giorni. Le somme potranno essere recuperate utilizzando il codice "L045".

In caso di versamento al Fondo di Tesoreria, il TFR maturato durante il CDS deve essere versato al Fondo mese per mese, solo al termine del CDS ed entro 1 anno dalla conclusione dello stesso il datore potrà recuperarlo dal Fondo (messaggio INPS n. 18092 del 08.11.2013).

Il mancato versamento mese per mese è sanzionato con l'applicazione delle sanzioni civili previste trattandosi di versamento obbligatorio di natura contributiva.

TFR e CIG in deroga

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 ha precisato che non può essere rimborsato dall'INPS in quanto l'integrazione in deroga è finanziata con risorse di natura non contributiva pertanto le quote TFR restano a carico del datore di lavoro.

CIGS solo con ticket dal 01.03.2017

Il sistema di gestione della cassa integrazione con ticket viene esteso a partire dal 01/03/2017 anche alla cassa integrazione straordinaria.

Conseguentemente per tutte le istanze di CIGS che le Aziende presenteranno all'Inps mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dalla predetta data e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà obbligatorio associare un ticket Uniemens. Sarà inoltre obbligatoria l'esposizione con ticket su UNIEMENS anche degli eventi CIGS per periodi dal 1.3.2017 richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale.

Il sistema a gestione ticket già operativo per le richieste di cassa ordinaria, viene quindi esteso alle integrazioni straordinarie, con la differenza che dal punto di vista operativo nella cassa ordinaria l'associazione del ticket è contestuale all'invio della domanda, per quanto riguarda la straordinaria le aziende dovranno prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare e associare il ticket che deve essere utilizzato anche sugli UniEmens per individuare gli eventi CIGS.

(Fonti: INPS circolare n. 9 del 19/01/2017)